



COMUNE DI QUALIANO

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

BILANCIO DI PREVISIONE

2019 - 2021

Nota Integrativa

Art.11 del D.Lgs.n.118/2011

Premessa

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- a) nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- b) previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- c) diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
- d) nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- e) previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- f) Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso, analizzando gli elementi che si reputano maggiormente significativi, verificandone il rispetto dei principi contabili, quali requisito fondamentale per garantire l'equilibrio finanziario del bilancio.

La nota integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di

dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo espone le previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa, fornendo una visione globale dell'intera gestione dell'Ente relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'Esercizio.

La tabella evidenzia il rispetto del pareggio di bilancio, come definito dall'art. 162, comma 6 del D. Lgs.267/2000 s.m.i, secondo il quale *“il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”*.

La tabella allegata al bilancio evidenzia il rispetto del pareggio finanziario in termini di competenza per le singole annualità considerate.

Le risultanze complessive evidenziano un pareggio di € 36.675.033,03 per il 2019, € 39.003.006,88 per il 2020 ed € 39.017.945,49 per il 2021.

Relativamente al bilancio di cassa, si osserva che gli stanziamenti previsti prevedono riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residuo, garantendo un sufficiente fondo di cassa finale non negativo.

Le eventuali quote vincolate del fondo di cassa saranno determinate in sede di Rendiconto della gestione 2018.

Equilibri di bilancio 2019 – 2021

Come previsto dalla normativa vigente, gli equilibri finali di bilancio tra entrate e spese in termini di competenza, evidenziano un equilibrio finale non negativo, come da prospetto dimostrativo, allegato al Bilancio e redatto secondo l'Allegato 9 del D. Lgs. 118/2011.

Vincoli di finanza pubblica

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

La legge di stabilità per il 2016, dopo 15 anni di concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di finanza pubblica, detta le nuove regole del Patto di stabilità interno per gli enti locali.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza

pubblica per gli enti territoriali che hanno sostituito la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Per il 2017 e il 2018 il contributo degli enti locali è, pertanto, stato affidato al pareggio in termini di competenza tra entrate e spese finali. Il saldo è stato calcolato come differenza tra le entrate dei primi cinque titoli del bilancio armonizzato ed i primi tre titoli della spesa.

La sostituzione delle regole del patto sono state improntate alla semplificazione e alla maggiore trasparenza delle regole per il controllo della spesa locale.

Per il 2019 le regole cambiano ancora una volta.

Tutto è scaturito dal vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), Legge n. 164/2016 (che ha inserito il comma 1 bis all'art. 9 della Legge n. 243/2012 recante: "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione") e dell'art. 1, comma 466, primo, secondo e quarto periodo, della Legge n. 232/2016 ("Legge di bilancio 2017") – che ha di fatto modificato i criteri attraverso i quali le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni concorrono agli obiettivi di finanza pubblica.

I citati Enti, ai sensi dell'art. 1, commi da 819 a 826, della legge di bilancio 2019, in attuazione dei precetti contenuti nelle sentenze della Corte Costituzionale, conseguiranno l'equilibrio di bilancio utilizzando il risultato di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Le nuove disposizioni prevedono il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio di bilancio, che si intende conseguito quando dal rendiconto emerge un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del citato D.Lgs. 118/2011.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

ENTRATA

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state formulate secondo i seguenti criteri:

IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

La politica tributaria è ispirata ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo equità e progressività.

Dopo tre anni cade il blocco dei tributi locali. Nella legge di bilancio 2019 non è più riproposta la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe che per il 2016, 2017 e 2018 ha impedito l'aumento della pressione fiscale a livello locale.

Il vincolo per le aliquote e tariffe ha imposto agli enti locali non solo di non ritoccarle in aumento, ma ha anche impedito l'abolizione dei benefici fiscali già deliberati nel 2015 (aliquote agevolate, riduzioni, detrazioni) che comunque avrebbero inciso sul carico fiscale e avrebbero dato luogo a un innalzamento della tassazione. Il blocco escludeva anche la possibilità di istituire nuovi tributi (per esempio, addizionale Irpef, imposta di scopo). L'unica eccezione era rappresentata dall'imposta di soggiorno.

Per il periodo 2019-2021 il bilancio di previsione è stato, pertanto, redatto apportando modifiche di modesto rilievo variando la pressione tributaria rispetto al precedente esercizio.

IMU

Insieme alla TASI, costituisce la componente IUC di natura patrimoniale.

La previsione del gettito IMU degli esercizi 2019-2021 è formulata secondo i principi contabili al netto della trattenuta a titolo di contribuzione dell'ente al fondo di solidarietà comunale, così come rideterminato dal Ministero dell'Interno. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili determinato dal valore catastale per i fabbricati, dal valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili e dal reddito dominicale iscritto a catasto per i terreni agricoli. Al valore catastale dei fabbricati ed al reddito dominicale dei terreni agricoli rivalutati, è stata prevista l'applicazione dei moltiplicatori di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 (c.d. decreto Monti).

Sono, invece, esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/1977.

Le aliquote previste per l'anno 2019 hanno subito una lieve modifica rispetto a quelle deliberate per l'anno 2018:

→ aliquota ordinaria 0,90% per gli altri fabbricati e le aree edificabili;

→ abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9): aliquota dello 0,40%

E' confermata l'esenzione per le altre abitazioni principali e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. cat. C/2, C/6 e C/7).

TASI

Presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, con esclusione delle abitazioni principali e ad eccezione, dei terreni agricoli (comma 669 L. 147/2013). La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (comma 675).

Aliquota:

→ aliquota di base 0,1%

TARI

L'articolo 1 dal comma 641 al comma 668, L.147/2013, prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal DPR 158/99

La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali, in modo da coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

La tariffa, così come attualmente calcolata, consente di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal piano finanziario, ed alle conseguenti tariffe.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Anche l'aliquota dell'addizionale IRPEF subirà una lieve maggiorazione passando dallo 0,45% del 2018 allo 0,65%. E', inoltre, confermata una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00 annui.

FONDI AMMINISTRAZIONI CENTRALI

La previsione iscritto in bilancio di spettanza del Comune di Qualiano, a titolo di fondo di solidarietà comunale e quella risultante da apposita sezione del sito del Ministero dell'Interno.

TRASFERIMENTI CORRENTI

Sono stati previsti sulla base delle comunicazioni pervenute dai responsabili dei settori, prevalentemente basate su documentazione agli atti dell'ente o in mancanza, in particolare per i trasferimenti fissi e ricorrenti, sulla base dell'andamento storico.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate derivanti dalla vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, opportunamente ponderato con numero stimato degli utenti e delle modalità di erogazione dei servizi.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base delle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, nonché sulla base dei ruoli da emettere e consegnare al concessionario della riscossione nel corrente esercizio finanziario.

SPESA

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio. E' stato effettuato accantonamento a fondo spese per indennità di fine mandato

ACCANTONAMENTO AL FCDE

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nel 2019 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 85% nel 2019, al 95% nel 2020 e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero

importo, come previsto dal comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, che ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al FCDE iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

La legge n. 145/2018 ha previsto la possibilità di applicare una misura percentuale agevolata (80%) di determinazione del FCDE per il 2019, in favore di quegli enti che rispettano le condizioni fissate dall'art. 1, co. 1015 e 1016.

Il comma 1015 stabilisce che: "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Il successivo comma 1016 estende tale agevolazione anche agli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al co. 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Dal prospetto dimostrativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 11, co. 3, del D.lgs. 118/2011 e art. 172, co. 1, D.lgs. 267/2000, è emerso un disavanzo di complessivi € 10.193.957,36, dovuto prevalentemente ad una corposa revisione dei residui attivi e dalle operazioni di cui all'art. 4 del D.L. 119/2018, riferite al saldo e allo stralcio delle partite iscritte a ruolo dal 1/1/2000 fino al 31/12/2010, inferiori a 1.000 euro, che sono state automaticamente annullate.

Considerato che il Comune, ai sensi del 6° comma, dell'art. 2 del d.l. 78/2015, è stato destinatario delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013, allo stesso è consentita l'utilizzazione della quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Per cui l'importo del disavanzo (si e viene rideterminato

A seguito dell'applicazione della citata norma agevolativa, il disavanzo presunto 2018 (di € 10.193.957,36) si riduce dell'importo accantonato al fondo anticipazioni di liquidità (€ 5.187.117,44) per cui l'importo da ripianare è rideterminato in complessivi € 5.006.839,92 così come illustrato nella tabella che segue:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	13.995.497
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	43.832
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	17.309.150
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	17.218.778
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	10.544.608
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	549.881
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	4.134.974
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio N-1	
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio N-1	
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio	

-	N-1 Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 ⁽¹⁾	
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	4.134.974
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	9.118.852
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)	
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	5.187.117
	Fondo perdite società partecipate	
	Fondo contenzioso	
	Altri accantonamenti	
	B) Totale parte accantonata	14.305.969
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli	
	C) Totale parte vincolata	
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	22.962
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 10.193.957

Ai sensi dell'art. 165 del Tuel nel bilancio, prima di tutte le spese, è iscritto l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce, con possibilità di iscrizione nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'art. 188, per cui il disavanzo presunto 2018 sarà ripianato in tre annualità 2019/2021 per l'importo di € 1.668.946,64 per ciascun anno e sarà finanziato attraverso il concorso di una serie di attività fra le quali l'incremento dell'aliquota IMU per le altre abitazioni (+ 0,40%) e incremento dell'aliquota dell'addizionale Irpef (+ 0,20%); dal potenziamento delle attività connesse all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e del canone occupazione spazi e aree pubbliche ivi comprese le aree mercatali; dall'efficientamento delle attività di accertamento e riscossione dei canoni per le lampade votive, dalla definizione delle pratiche relative ai condoni edilizi e dalle attività di contrasto all'evasione IMU, TASI e TARI e incremento dell'attività accertativa da parte del settore della PM.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente

successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il FPV sarà determinato successivamente all'approvazione del conto consuntivo 2018.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Qualiano non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Qualiano,

Il Responsabile del Servizio Finanziario